



Città di
Cologno Monzese

Allegato 3) Fac-simile

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

Il Comune di Cologno Monzese con sede in via Mazzini 9 a Cologno Monzese, P.IVA: IT00749020962 C.F. 03353020153 rappresentato dal Dirigente Settore Socio Educativo ai sensi dell'art. 107 TUEL d. lgs. 267/2000, Nadia Sancini nata Gorgonzola il 10.07.1966

e

l'ente _____ via _____ CF _____
PI _____ di seguito Ente Accreditato, rappresentato
da _____ nato a _____
_____ il _____

ART. 1 – PREMESSE

Richiamati:

- l'articolo 11 della L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l'articolo 10 della L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” che riconosce ai Titoli sociali gli strumenti per la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e per agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- l'articolo 13 della L.R. 3/2008 che attribuisce ai Comuni la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione.

L'accREDITAMENTO è il processo di qualificazione della rete di offerta ed ha l'obiettivo di innalzare gli standard qualitativi dei servizi e di realizzare un sistema integrato a livello territoriale, aperto alla sperimentazione e alla collaborazione tra pubblico e privato, governato dall'Ente Locale.

L'accREDITAMENTO costituisce presupposto necessario affinché l'Ambito territoriale acquisti direttamente dall'Ente accreditato, scelto dal beneficiario le prestazioni specifiche volte a garantire una piena possibilità di permanenza al domicilio e nel contesto di vita della persona anziana e adulta con disabilità grave e/o non autosufficiente nonché attività di natura educativa e socializzante in favore di minori con disabilità grave.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di accreditamento.

- L'Ente Capofila del Piano di Zona ha provveduto a pubblicizzare l'Avviso pubblico di accreditamento comprensivo dei suoi allegati;
- L'Amministrazione Comunale ha verificato tutta la documentazione che l'Ente Accreditato ha presentato e nella quale dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall'Avviso di cui in premessa;

- Al termine dell'istruttoria l'Ente Accreditato è stato iscritto all'Albo territoriale degli enti accreditati nella seguente/nelle seguenti sezioni:
 - ☐ Sezione 1. "Interventi di assistenza domiciliare".
 - ☐ Sezione 2. "Interventi educativi a favore di persone adulte con disabilità o non autosufficienti".
 - ☐ Sezione 3. "Interventi educativi a favore di minori con disabilità".

ART. 2 - REQUISITI ACCREDITAMENTO

L'Ente accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell'Avviso e dichiarati nella domanda, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Si intendono per servizi socio assistenziali ed educativi il complesso di interventi, anche temporanei, di cura e accudimento della persona presso il domicilio e/o nel suo contesto di vita resi mediante prestazioni di varia natura.

Le prestazioni e gli interventi richiesti, come dettagliatamente descritti nel bando, sono:

1. INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
2. INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA' O NON AUTOSUFFICIENTI
3. INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA'

Il servizio è rivolto a persone di qualsiasi età totalmente o parzialmente non autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito di Sesto San Giovanni.

ART. 4 – IL VOUCHER SOCIALE

Il voucher sociale consiste in un numero preordinato di interventi socio-assistenziali ed educativi svolti dal soggetto erogatore accreditato, scelto dalla famiglia in sede di redazione del progetto individuale. Il dettaglio degli interventi è puntualmente declinato nel progetto individuale stesso.

Gli interventi erogati si sviluppano indicativamente per 12 mesi a decorrere dall'assegnazione per ogni annualità di riferimento.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'ente accreditato dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel Progetto Individualizzato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito, secondo la programmazione definita nel Piano individualizzato di norma dal lunedì al sabato dalle h 7 alle h 22. E' possibile tuttavia, in coerenza con i bisogni di cura

della persona e di sollievo del caregiver attivare interventi anche la domenica e nei periodi festivi. Tale possibilità è limitata alle seguenti figure professionali ASA, OSS, Educatore.

Si precisa che, per gli interventi resi al domicilio, l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione.

Al centro dell'intervento si pongono il PAI (Piano di Assistenza Individualizzato) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) validato dal Servizio Sociale e frutto del lavoro di progettazione cui confluiscano i contributi degli attori coinvolti, dell'utente e della sua famiglia.

L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

I Servizi previsti devono avere alcune caratteristiche imprescindibili:

- essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido nelle risposte;
- dare garanzia di continuità nel tempo;
- rispettare il segreto professionale;
- mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato;
- avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- mantenere una stretta collaborazione con gli operatori delle Amministrazioni Comunali;
- valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio;
- garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare le suddette caratteristiche occorrono:

- la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;
- la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- continuità nel rapporto operatore-utente.

Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Patto, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. L'ente accreditato dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del Patto.

Allo stesso competerà l'organizzazione del servizio.

L'ente accreditato è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Patto.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'ente accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente dell'Amministrazione Comunale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa costituire ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro l'ente accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'ente accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli professionali richiesti. Per quanto riguarda gli interventi accessori l'ente accreditato potrà avvalersi di personale generico. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

Il personale dell'ente accreditato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell'operatore, ditta di appartenenza, qualifica professionale.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Patto e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'ente accreditato per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'Amministrazione Comunale in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'ente accreditato si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro o istituti ivi citati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'ente accreditato, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Patto; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze che verranno in ogni caso verificate congiuntamente dai referenti dell'Amministrazione Comunale e dal coordinatore dell'ente accreditato, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Il personale dell'ente accreditato è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite in base alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'utente può richiedere i servizi al Servizio Sociale del Comune di residenza o essere segnalato per tale bisogno. A seguito della richiesta/segnalazione, l'ente accreditato incontra l'utente ed effettua una prima valutazione ai fini della definizione degli interventi anche prevedendo una visita presso il domicilio. La valutazione, anche previo confronto con i Servizi Sociali Comunali, darà luogo alla stesura di un PAI (Piano assistenziale individualizzato) che definisce gli obiettivi, le principali aree d'intervento, le prestazioni da erogarsi, i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica.

ART. 7 – COORDINAMENTO

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra l'ente accreditato, la rete istituzionale e informale.

A tal fine l'ente accreditato dovrà individuare un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'attivazione del servizio. Il coordinatore dovrà essere in possesso di titolo professionale conseguito in ambito sociosanitario o aver maturato alle dipendenze dell'ente accreditato un'esperienza acquisita nelle funzioni relative alla cura domiciliare alle persone anziane e/o alle persone con disabilità di almeno due anni.

Il coordinatore sarà l'interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad

eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

I referenti dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'individuazione del bisogno, informano il coordinatore dell'ente accreditato dell'esigenza di attivare un intervento, indicandone finalità, durata ed intensità.

Il costo del Coordinatore non deve superare il 15% dell'importo complessivo delle prestazioni.

Il coordinatore si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del progetto sociale elaborato dall'assistente sociale di riferimento e validato dal referente dell'Amministrazione Comunale;
- attivare entro 10 giorni dalla richiesta d'intervento l'analisi preliminare e la valutazione, fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore;
- elaborare entro 15 giorno il Piano individualizzato d'intervento;
- attivare entro 20 giorni dalla valutazione e dalla definizione del Piano individualizzato d'intervento le prestazioni di cui alle lettere 1) 2) e 3);
- redigere il piano di lavoro settimanale che potrà essere variato previo accordo con il referente dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la continuità tra operatore e utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- partecipare, se richiesto dal referente dell'Amministrazione Comunale, alle visite domiciliari per verificare direttamente l'operatività dell'intervento;
- comunicare immediatamente, mezzo PEC, qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'operatore della ditta e l'utente;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il referente dell'Amministrazione Comunale, l'assistente sociale di riferimento e l'operatore che svolge l'assistenza domiciliare per l'aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
- produrre su richiesta del referente dell'Amministrazione Comunale relazioni scritte su situazioni specifiche.

L'ente accreditato garantisce inoltre:

- la reperibilità del coordinatore tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato in precedenza e comunicato all'Amministrazione Comunale;
- la partecipazione ad incontri periodici tra il referente organizzativo e i diversi gruppi di operatori per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Durante questi incontri il coordinatore definisce con ogni operatore il piano di intervento nel quale sono evidenziati i programmi di tutti gli operatori del gruppo di appartenenza; se necessario, per eventuali nuovi programmi d'intervento, il coordinatore s'incontrerà con gli operatori individuati per lo stesso;
- la tempestività nella consegna al referente dell'Amministrazione Comunale delle relazioni prodotte.

ART. 8 - LIBERTÀ DI SCELTA

L'assistito (o uno dei suoi familiari), in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha la facoltà, previo confronto con l'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza, di

scegliere un altro ente accreditato, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime.

Tale cambiamento è praticabile, di norma, dal mese successivo a quello in cui l'Assistente Sociale, con l'accordo dell'assistito o uno dei suoi familiari, abbia revocato la scelta, dandone comunicazione scritta all'Ente Accreditato.

In caso di particolare urgenza o gravità d'inadempienza l'interruzione può avvenire anche nel corso del mese.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ENTE ACCREDITATO VERSO IL PROPRIO PERSONALE

L'ente accreditato è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Patto e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- avvalersi di personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della sottoscrizione del Patto e per tutta la durata dell'accREDITAMENTO. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Patto;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'ente accreditato dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del Patto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'ente accreditato dovrà garantire che il personale impiegato sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del Patto;
- informare annualmente l'Amministrazione Comunale in ordine al piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'ente accreditato, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'ente accreditato non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'Amministrazione Comunale ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del Patto. L'Amministrazione Comunale non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni o accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro

previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'ente accreditato dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'ente accreditato non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'ente accreditato anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'ente accreditato esonera, pertanto, fin da ora l'Amministrazione Comunale nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'ente accreditato assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione Comunale o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'ente accreditato si impegna a trasmettere su richiesta dell'Amministrazione Comunale documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L'ente accreditato si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione del servizio.

L'ente accreditato si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di auto protezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'ente accreditato degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino a € 1.500,00 per ogni inadempienza, previa contestazione.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

L'Ente Accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone la corrispondente tariffa oraria come di seguito stabilita:

FIGURE PROFESSIONALI	COSTO ORARIO ORDINARIO	COSTO ORARIO FESTIVI E DOMENICALI
Coordinatore	27,52	-
Psicologa	30,86	-
Educatore	25,78	32,95
ASA	23,69	29,84
OSS	24,39	30,72
Personale generico	21,36	-

I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata della Patto e sono indicati al netto dell'IVA (IVA esclusa se prevista).

ART. 12 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Le fatture relative ai servizi erogati dovranno essere emesse con cadenza trimestrale. La liquidazione delle fatture verrà effettuata con bonifico dopo acquisizione della regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti e verificata la conformità del servizio. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Fornitore.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Settore Socio educativo.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il Codice Univoco Servizi Sociali: UUQSBA che identifica il Servizio Sociale del Comune di Cologno.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- a) il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- b) i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- c) il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- d) il codice IBAN;
- e) indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento utenti residenti a Cologno Monzese.

L'ente accreditato si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 13 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli in ordine ai requisiti di accreditamento, nonché ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Patto. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente dell'Amministrazione Comunale, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell'ente accreditato. L'Amministrazione Comunale

potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente l'ente accreditato affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 13.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori ed opera a stretto contatto con i Servizi Sociali dei Comuni.

L'ente accreditato si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'ente accreditato dovrà, prima dell'inizio del servizio, consegnare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per sinistro.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'ente accreditato potrà avvalersi altresì di eventuale polizza assicurativa stipulata precedentemente alla sottoscrizione del Patto purché la stessa preveda espressamente la copertura dei rischi connessi alla gestione di servizi socio sanitari e socio assistenziali in ambito domiciliare.

Qualora l'ente accreditato non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'ente accreditato, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente Patto è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Il Comune di Cologno, nella persona del Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento. L'Ente Accreditato è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, limitatamente ai dati trattati per conto del Comune nell'ambito delle attività di presa in carico degli utenti, gestione amministrativa, monitoraggio, verifica e rendicontazione degli interventi socio-assistenziali ed educativi.

L'Ente Accreditato è tenuto a rispettare gli obblighi e le istruzioni contenuti nell'apposito atto di nomina a Responsabile del trattamento.

L'Ente Accreditato risponde delle violazioni degli obblighi in materia di protezione dei dati personali imputabili alla propria condotta, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'atto di nomina a Responsabile del trattamento.

Per i dati trattati per finalità proprie, l'Ente Accreditato opera quale Titolare autonomo del trattamento, assumendone i relativi obblighi di legge.

Agli interessati sono garantiti i diritti previsti dal GDPR. Per le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si rinvia all'informativa privacy del Comune Cologno, pubblicata sul sito istituzionale.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Patto sia dovuta a forza maggiore.

ART. 17 - SCIOPERO

L'attività oggetto del Patto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente Patto, la cessione del Patto di accreditamento e di qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente Patto pena la risoluzione dello stesso e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale per la sua risoluzione anticipata.

ART. 19 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITÀ

L'ente accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a rilevare il grado di soddisfazione, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Comunale.

L'ente accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione quanti-qualitativa rispetto agli esiti del servizio erogato e a trasmetterla Amministrazione Comunale.

L'ente accreditato si impegna ad utilizzare, per la redazione del Piano di Assistenza Individualizzato/Piano Educativo Individualizzato il modello allegato al bando.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate nel presente articolo nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.

Qualora l'ente accreditato non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Patto, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del Patto, con onere a carico dell'ente accreditato della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Patto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- espletamento del servizio mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dalla presente Patto;
- reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'ente accreditato nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'Amministrazione Comunale;
- mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio;
- omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente accreditato, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Patto;
- in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del Patto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- quando a carico di alcuno degli amministratori dell'ente accreditato sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- in caso di cessione totale o parziale del Patto;
- dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'ente accreditato.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'Amministrazione Comunale all'ente accreditato mediante Posta Elettronica Certificata. Nulla sarà dovuto all'ente accreditato nel caso di risoluzione del Patto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

L'Amministrazione Comunale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del Patto.

ART. 21 DURATA E RECESSO

Il presente Patto di accreditamento è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2027. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso di almeno 60 giorni da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante Posta Elettronica Certificata. Detto recesso comporta per l'Ente accreditato l'automatica cancellazione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati.

Nel rispetto dei criteri stabiliti da bando nonché della durata dell'eventuale servizio o progetto e della sussistenza dei requisiti di partecipazione è possibile rinnovare il patto con specifico atto dirigenziale. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata e o eventualmente risolta.

In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal Patto mediante comunicazione da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata.

L'ente accreditato si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste. Ogni eventuale modifica al presente Patto che intervenga successivamente alla stipulazione dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'Amministrazione Comunale elegge domicilio presso la propria Sede legale, in via Mazzini - Cologno Monzese 20093. L'ente accreditato eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del Patto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cologno Monzese - Dirigente settore Socio educativo
dott.sa Nadia Sancini

Ente Accreditato
Il legale Rappresentante

Cologno Monzese, li